



COMUNE DI LANCIANO

Citta' Medaglia D'Oro al V.M.
PROVINCIA DI CHIETI

- 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI -



(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2015)

PREMESSA

Il verde urbano s'inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" approvato con D.Lgs. 42/2004 e la legge 1497/39. Il verde urbano si collega a queste norme di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltre che per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.

Numerose, e tutte ugualmente importanti, sono le funzioni svolte dal verde urbano:

1) funzione ecologico-ambientale: il verde, anche all'interno delle aree urbane, costituisce un fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale. Esso, infatti, offre aree di sosta, rifugio, nutrizione e riproduzione a molti animali utili all'uomo e concorre al mantenimento della biodiversità. Contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle edificazioni e delle attività dell'uomo. In particolare la vegetazione urbana può assorbire sostanze inquinanti e intercettare polveri, ridurre i livelli di ozono e contribuire a regolare gli effetti del microclima cittadino, attraverso l'aumento dell'evapotraspirazione, regimando così i picchi termici estivi con una sorta di effetto di "condizionamento" naturale dell'aria.

2) funzione sanitaria: in certe aree urbane, in particolare vicino agli ospedali, la presenza del verde contribuisce alla creazione di un ambiente che può favorire la convalescenza dei degenti, sia per la presenza di essenze aromatiche e balsamiche, sia per l'effetto di mitigazione del microclima, sia anche per l'effetto psicologico prodotto dalla vista riposante di un'area verde ben curata.

3) funzione protettiva: il verde può fornire un importante effetto di protezione e di tutela del territorio in aree degradate o sensibili (argini di fiumi, scarpate, zone con pericolo di frana, ecc), e viceversa la sua rimozione può in certi casi produrre effetti sensibili di degrado e dissesto territoriale.

4) funzione sociale e ricreativa: la presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o comunque dotate di arredo verde consente di soddisfare un'importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un fondamentale servizio alla collettività, rendendo più vivibile e a dimensione degli uomini e delle famiglie una città. Inoltre la gestione del verde può consentire la formazione di professionalità specifiche e favorire la formazione di posti di lavoro.

5) funzione igienica: le aree verdi svolgono una importante funzione psicologica ed umorale per le persone che ne fruiscono, contribuendo al benessere psicologico ed all'equilibrio mentale.

6) funzione culturale e didattica: la presenza del verde costituisce un elemento di grande importanza dal punto di vista culturale, sia perché può favorire la conoscenza della botanica e più in generale delle scienze naturali e dell'ambiente, sia anche per l'importante funzione didattica (in particolare del verde scolastico) per le nuove generazioni. Inoltre i parchi e i giardini storici, così come gli esemplari vegetali di maggiore età o dimensione, costituiscono dei veri e propri

monumenti naturali, la cui conservazione e tutela rientrano fra gli obiettivi culturali del nostro consesso sociale.

7) funzione estetico-architettonica: anche la funzione estetico-architettonica è rilevante, considerato che la presenza del verde migliora decisamente il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città, per cui diventa fondamentale favorire un'integrazione fra elementi architettonici e verde nell'ambito della progettazione dell'arredo urbano.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale-storico-paesaggistico quali le aree forestali e quelle aree agricole non interessate dalle coltivazioni, nonché i canali, i fossi e le aree golenali, fatte salve le indicazioni di cui alla L.R. 12-4-1994 n. 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale) e alla normativa regionale e nazionale vigente.

Il Regolamento del Verde urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale, da collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del PRG - Piano del Verde, Piano manutentivo, Censimento delle aree verdi - e ai vari regolamenti comunali, al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino.

SOMMARIO

Art. 1 - PRINCIPI	7
Art. 2 - FINALITA'	7
Art. 3 - OBIETTIVI	7
Art. 4 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	7
Art. 5 - VIGILANZA	8
Art. 6 - ALBERATURE SALVAGUARDATE	9
Art. 7 - NORMA DI ESCLUSIONE	9
Art. 8 - PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI AMBITI DI INTERVENTO SOGGETTI A STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI	9
Art. 9 - INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO COMUNALE	10
Art. 10 - INTERVENTI SULLE AREE PRIVATE	10
Art. 11 - ABBATTIMENTO DI ALBERATURE	11
Art. 12 - POTATURE	12
Art. 13 - DANNEGGIAMENTI	13
Art. 14 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE	14
Art. 15 - PRESCRIZIONI TECNICO-QUALITATIVE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI	15
Art. 16 - DIFESA FITOSANITARIA	16
Art. 17 - INDIVIDUAZIONE ALBERI MONUMENTALI O DI PREGIO	16
Art. 18 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI	17
Art. 19 - CRITERI PER GLI INTERVENTI SUGLI ELEMENTI VEGETAZIONALI ...	17
DEI PAESAGGI SOGGETTI A TUTELA	17
ART. 20 - ORTI URBANI	20
Art. 21 - DEFINIZIONE DI ORTO URBANO	20
Art. 22 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE	20
Art. 23 - RISCOSSIONE DEL CANONE	21
Art. 24 - REQUISITI DI ASSEGNAZIONE	21

Art. 25 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE	21
Art. 26 - MODALITA DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	23
Art. 27 - DURATA	23
Art. 28 - REVOCA	23
Art. 29 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO.....	24
Art. 30 - Divieti	24
Art. 31 - Manutenzione.....	25
Art. 32 - Animali.....	25
Art. 33 - Gestione dei rifiuti	25
Art. 34 - USO DELLE PARTI COMUNI.....	26
Art. 35 - Ghiaccio e sgombero neve	26
Art. 36 - Vigilanza e sanzioni	26
Art. 37 - COMITATO.....	26
Art. 38 - DISPOSIZIONE GENERALE COMPORTAMENTI.....	28
Art. 39 - FRUIBILITA'	28
Art. 40 - ORARI.....	28
Art. 41 - ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO	28
Art. 42 - RUMORE	29
Art. 43 - DIVIETI.....	29
Art. 44 - CAMPEGGIO.....	29
Art. 45 - TUTELA DELL'AMBIENTE.....	30
Art. 46 - TUTELA STRUTTURE ED ARREDI	30
Art. 47 - PIC-NIC.....	31
Art. 48 - SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI SPORTIVE	31
Art. 49 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI.....	31
Art. 50 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI MOTORIZZATI.....	31
Art. 51 - VEICOLI NON MOTORIZZATI.....	32
Art. 52 - CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI	32

Art. 53- AREE GIOCO BIMBI	32
Art. 54 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA SALVAGUARDIA DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE	33
ART. 55 - PROTEZIONE DI POZZI, CISTERNE, SCAVI, CAVE E FOSSE.....	33
ART. 56 - SALVAGUARDIA DELLE PESCHIERE E SPECCHI D'ACQUA	33
Art. 57 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE	34
Art. 58 - RICHIAMI AL CODICE CIVILE ED AL CODICE DELLA STRADA.....	35
Art. 59 - ORDINANZE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO.....	35
Art. 60 -SANZIONI.....	36
Art. 61- NORME FINANZIARIE	36
Art. 62 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI	37
Art. 63 - EFFICACIA	37
SITO S.I.C. BOSCO DI MOZZAGROGNA	37

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ART. 1 - PRINCIPI

La vegetazione quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene urbana e peri urbana, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, miglioramento della struttura e composizione dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e conservazione della biodiversità del territorio.

ART. 2 - FINALITA'

Il presente Regolamento ha lo scopo di salvaguardare, promuovere e migliorare l'aspetto ornamentale, paesaggistico, botanico e fitopatologico del verde pubblico e privato, in quanto elementi qualificanti del contesto urbano e peri urbano costituendo importante risorsa naturale e patrimonio storico-ambientale della città;

ART. 3 - OBIETTIVI

Definire una razionale e corretta gestione del verde, mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione, garantendo: salvaguardia, fruibilità, competenza e manutenzione.

ART. 4 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento detta disposizioni per la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare interesse paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi e macchie, delle sponde dei torrenti, delle peschiere, nonché delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

La città si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, di un professionista abilitato e regolarmente iscritto all'Albo di riferimento con competenze professionali specifiche nel settore del verde pubblico, o in sua mancanza del Dirigente del Settore preposto, per quanto concerne gli aspetti tecnici ed applicativi del presente Regolamento, sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia nella gestione del verde. Per quest'ultimo ambito, sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati

dall'Amministrazione Comunale. Di conseguenza tutti gli interventi che, in ambito Comunale, anche in misura minimale interessino il patrimonio verde esistente o da realizzare, devono ottenere parere preventivo e vincolante, da parte del suddetto soggetto competente in materia.

Il Comune, in collaborazione con il soggetto responsabile del Settore, promuove progetti pilota di sperimentazione e gestione del verde urbano e peri urbano sia pubblico che privato, incentivando l'applicazione dei principi di sussidiarietà attraverso concrete esperienze di collaborazione con Ordini e Collegi Professionali, Dirigenti Scolastici e Docenti di Istituti Scolastici sia di primo che di secondo grado, imprese, cooperative ed Enti no-profit, associazioni di volontariato, associazioni ambientaliste, cittadini singoli o associati.

In questo ambito saranno privilegiati i progetti destinati alle scuole, bambini, adolescenti, anziani, soggetti diversamente abili, volti a diffondere una cultura rispettosa e condivisa dell'ambiente e del verde urbano e peri urbano sia pubblico che privato.

L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga vantaggioso ed opportuno, può avvalersi di contributi derivanti da sponsorizzazioni, così come previsto dall'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.97, sia per la gestione di ordinaria manutenzione, sia per la riqualificazione di aree verdi, nel rispetto del Regolamento Comunale sulle Sponsorizzazioni.

ART. 5 - VIGILANZA

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle Guardie Ecologiche Volontarie, agli Ispettori Ambientali Volontari nonché alle Guardie Giurate Volontarie delle associazioni ambientaliste previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione comunale di Lanciano.
2. L'amministrazione comunale di Lanciano può organizzare corsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli organi addetti al controllo indicati al comma 1, sulle materie di interesse di questo Regolamento.
3. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981.

TITOLO II

CAPITOLO I

ART. 6 - ALBERATURE SALVAGUARDATE

Sono oggetto di salvaguardia:

- a) le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m. 1 dal suolo, superiore a cm. 30, nonché le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta tale requisito;
- b) gli alberi piantati in sostituzione di altri, anche se non presentano il requisito di cui alla precedente lettera a);
- c) gli alberi monumentali, le alberate, i filari tutelati dalla L. 10/2013 e censiti dal Comune di Lanciano ai sensi della normativa vigente;
- d) l'assoggettamento a regime particolare di tutela di esemplari arborei (alberi monumentali), deve essere accompagnato da misure idonee al mantenimento del loro buono stato fitosanitario ed agronomico, oltre che da misure di sostegno, anche finanziarie, per i soggetti, pubblici o privati, ai quali viene affidata la tutela degli esemplari arborei (alberi monumentali).

ART. 7 - NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi:

- sulle piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico;
- sui pioppi di coltivazione;
- sui noci da taglio;
- sulle siepi frangivento, estranee al paesaggio tradizionale;
- su tutte le specie botaniche arboree ed arbustive utilizzate per le coltivazioni intensive;
- sugli orti botanici, vivai e simili;
- su aree boschive, presenti nel territorio del Comune di Lanciano, già regolamentate da leggi e prescrizioni provinciali, regionali e nazionali.

ART. 8 - PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI AMBITI DI INTERVENTO SOGGETTI A STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

La progettazione del verde, negli ambiti di aree del territorio Comunale soggette a strumenti urbanistici attuativi, deve integrarsi con le prescrizioni stabilite negli elaborati del PRG, nel rispetto delle prescrizioni da parte del Responsabile del verde Comunale. Questo articolo non si applica ai giardini di proprietà privata.

ART. 9 - INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO COMUNALE

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico Comunale devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti nel presente Regolamento;
2. L'approvazione del progetto di abbattimento di alberature deve essere preceduta da una motivata proposta del servizio competente, allegando il progetto dello stato modificato. Fatti salvi i casi di pericolo imminente o di forza maggiore, l'abbattimento non sarà eseguito prima che siano trascorsi 30 gg. dalla suddetta informativa.
3. Nell'espletamento delle attività di manutenzione del verde pubblico Comunale sono consentiti i seguenti interventi:
 - a) la sistemazione o rimozione di alberi, che creano pericolo per la pubblica incolumità e danni al patrimonio pubblico e privato;
 - b) lo sfalcio delle aree destinate a prato;
 - c) l'asporto di piante infestanti;
 - d) l'uso di mezzi agricoli o speciali purché non vi sia contrasto con i criteri e le prescrizioni dettati col presente Regolamento;
 - e) è vietata la combustione di materiale di risulta che deve essere destinato alla formazione di cippato o pellet per caldaie o al biocompostaggio per la produzione di sostanza organica umificata;
 - f) interventi che non siano in contrasto con le leggi vigenti sulla sicurezza pubblica e sulla sicurezza nei cantieri di lavoro (D. Lgs. 81/2008).

ART. 10 - INTERVENTI SULLE AREE PRIVATE

I proprietari, o coloro i quali hanno in gestione a titolo gratuito e/o oneroso aree verdi e/o con presenza di alberature, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica, sempre nel rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento.

1. I proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbe infestanti e

l'asportazione dei rifiuti presenti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e garantire l'igiene pubblica.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui ai commi precedenti, il Comune nella persona del Dirigente responsabile del verde, diffida i proprietari a provvedere ad effettuare i lavori, entro 15 giorni; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 60.

ART. 11 - ABBATTIMENTO DI ALBERATURE

La vegetazione pubblica non può essere abbattuta senza preventiva autorizzazione del competente Ufficio comunale, fatte salve superiori limitazioni.

Nell'ambito di luoghi pubblici deve essere preventivamente accertato lo stato di pericolo o danno costituito dal permanere della pianta, l'eventuale condizione patologica degenerativa, oppure, durante la realizzazione di opere, deve essere accertata l'impossibilità di mantenere l'albero in sito e la contemporanea impossibilità di procedere al suo spostamento in altro luogo.

Nell'ambito di luoghi privati non sono consentiti abbattimenti di alberi di pregio e in zone vincolate dal punto di vista ambientale senza autorizzazione del competente ufficio comunale, sempre a condizione comunque che in prossimità dello stesso luogo venga assicurata la piantumazione di nuova alberatura di specie analoga o più adatta all'ambiente. Nel caso in cui ciò non sia possibile è consentita la piantumazione in un'altra area ritenuta idonea.

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta di proprietà pubblica o di pregio, se privata, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.

L'ostruzione della vista, la creazione di ombra, la presenza di umidità, l'intasamento di grondaie ed altro non sono considerati motivi validi per procedere all'abbattimento di piante sul territorio comunale.

1. L'abbattimento di alberature pubbliche o private, se di pregio e ricadenti in zone vincolate dal punto di vista ambientale, è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali:
 - a) accertato pericolo per persone e/ o cose;
 - b) alberature in stato fitosanitario irrimediabilmente compromesso;
 - c) diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo.
 - d) alberature che causano danno a strutture edili o sottoservizi;
2. Gli abbattimenti non dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna. In casi particolari è possibile effettuare abbattimenti nel periodo da marzo e luglio ma solo previo sopralluogo preliminare di un tecnico esperto del Comune o nominato dal Comune stesso che certifichi l'eventuale assenza di nidificazione.
3. Nell'ambito di luoghi privati non sono consentiti abbattimenti di alberi di pregio senza autorizzazione del CFS secondo quanto disposto dalla L.R. 12/2013 art. 6 e altre norme vigenti. Ad esclusione di quanto disposto per gli alberi di pregio, nell'ambito di luoghi privati non sono consentiti abbattimenti di alberi, di qualsiasi specie, ricadenti in zone vincolate o che abbiano un

diametro di 150 centimetri (calcolato a 30 cm. di altezza) o che siano alti almeno 10 metri, senza autorizzazione del competente ufficio comunale, sempre a condizione che in prossimità dello stesso luogo venga assicurata piantumazione di nuova alberatura di specie autoctona. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è consentita la piantumazione in altra area ritenuta idonea.

4. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In tal caso, qualora si tratti di alberature ubicate in aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici, l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà Comunale, ubicato, possibilmente, nelle vicinanze della zona interessata dall'abbattimento, secondo le indicazioni degli Uffici Comunali competenti. Per ogni pianta abbattuta dovranno essere messe a dimora tre piante da scegliere della stessa classe di altezza/grandezza, in modo da avere, nel medio termine, il bilancio "anidride carbonica assorbita e ossigeno immesso nell'atmosfera" non inferiore a quello prodotto dalle piante abbattute.
5. L'istanza di abbattimento di alberature private, se di pregio e ricadenti in zone vincolate dal punto di vista ambientale, deve essere indirizzata al Sindaco e corredata di documentazione fotografica e planimetrica; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente Regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura, da effettuarsi entro e non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della denuncia. La messa a dimora dei nuovi alberi, salvo casi particolari autorizzati dall'ufficio comunale competente, deve essere effettuata prima dell'abbattimento.
6. La comunicazione con la quale il Comune, entro il termine di 45 giorni dalla denuncia, rende noto al proprietario il diniego all'abbattimento deve contenere l'indicazione dei motivi di legge o Regolamento che non consentono l'abbattimento e la specificazione della disciplina ad esso applicabile.
7. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione di sanzioni di cui all'art. 60. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda all'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.
8. Sono esclusi dal presente Regolamento gli alberi di olivo disciplinati da apposita norma regionale. Sono vietati l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo in qualsiasi stato vegetativo ai sensi della L.R. 6/2008 salvo i casi consentiti.

ART. 12 - POTATURE

Un albero correttamente piantumato e coltivato, ha bisogno di interventi ordinari di potatura specializzata. La potatura, quindi, in linea di principio, deve rivestire un carattere di ordinarità. La potatura, quale elemento ordinario, si effettua al fine di eliminare i rami secchi lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con reti elettriche o altre reti tecnologiche

preesistenti, anche per dare una struttura e una dimensione agronomicamente corretta al fine di prevenire le situazioni appena elencate.

I tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 30 di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, abbattimenti. Fanno eccezione al divieto di cui sopra, gli interventi necessari a garantire la pubblica incolumità.

Le potature devono essere effettuate sull'albero generalmente nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e metà marzo, rispettando, per quanto possibile, il portamento naturale e fisiologicamente corretto, della specie botanica in oggetto, interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm. 30. I tagli dovranno essere netti, sigillati con apposito mastice cicatrizzante al fine di evitare l'insorgenza di malattie del legno (es. carie, ecc.), senza lasciare monconi. L'esecuzione dei lavori di potatura di alberi di proprietà pubblica, sia che siano effettuate da ditte private che dalla stessa pubblica Amministrazione devono essere effettuati sotto la supervisione di un professionista esperto e devono essere autorizzate dalle figure previste dall'art. 4, comma 2, che devono motivare la potatura ed indicare i dettagli delle operazioni da effettuare (luogo, esemplari, tecnica di taglio, ecc).

ART. 13 - DANNEGGIAMENTI

Sono considerati danneggiamenti gli interventi non conformi ai seguenti criteri e prescrizioni:

1. E' fatto divieto rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature.
2. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale organico o impermeabilizzante. E' vietato inoltre l'asporto di terreno.
3. E' vietato affiggere con chiodi o fili di ferro o con materiale inestensibile, cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà pubbliche.
4. Per gli scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono essere adottate precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali. Gli scavi in prossimità di alberi pubblici dovranno essere eseguiti in presenza di tecnici del servizio verde, precedentemente avvisati. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo del tronco delle suddette piante non può essere inferiore a 4 metri per le piante di prima e di seconda grandezza (alberi di alto e medio fusto) e metri 3,00 per gli alberi terza grandezza (alberi a basso fusto) e per gli arbusti. In caso di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza del richiedente, con allegata relazione tecnica, i tecnici del servizio verde potranno rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopra citate. Per contro, questi ultimi si riservano il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbusti di notevole pregio paesaggistico e /o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o fitopatologiche. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze superiori a quelle

prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingi tubo, ecc.). Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso scritto dai tecnici del servizio verde, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva applicazione sulle superfici da taglio di idonei mastici cicatrizzanti o eventuali agrofarmaci sempre e solo dietro prescrizione da parte di un professionista esperto. In caso di posa di pavimentazioni rigidi ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta (al netto di cordoli e relative fondazioni) un'area di rispetto di un raggio di almeno metri 1,50 dall'asse del fusto per le alberature di prima grandezza, di metri 1,00 per quelle di seconda grandezza e di metri 0,90 per quelle di terza grandezza e gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, secondo le modalità impartite di volta in volta dai tecnici del servizio verde, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento del terreno. Potrà, quindi, essere richiesto di volta in volta il collocamento di cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, posizionamento di tubi forati, ecc.

5. E' fatto divieto depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche, ad esclusione degli agrofarmaci registrati sulle specie botaniche in oggetto ed autorizzati per l'utilizzo in ambiente urbano, nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.

ART. 14 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nell'art. 9 del presente Regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia, e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Il fusto delle piante dovrà essere salvaguardato da urti accidentali ricoprendolo con idoneo materiale antiurto fino ad un'altezza di cm. 150.

Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi o versamento di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetti consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura, né scarichi idrici che rendano asfittico il suolo.

Qualora non si possa evitare il transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

1. Nell'ambito di interventi edilizi e di manutenzione o realizzazione di infrastrutture, dove necessita la presentazione del piano di sicurezza con relativo responsabile della sicurezza stessa, in presenza di alberature di pregio ricadenti nel presente Regolamento, deve essere presentato il Piano di Sicurezza del verde con il relativo responsabile dello stesso.
2. L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione le sanzioni di cui all'art. 60.

ART. 15 - PRESCRIZIONI TECNICO-QUALITATIVE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

La scelta delle specie nella realizzazione di nuovi impianti o di sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri di scelta dovranno variare in funzione della zona in cui si opera e dovranno prevedere interventi più rigorosi in zone ad alto valore ambientale, quali zone agricole ed aree naturali, mentre potranno avere maggiore possibilità di scelta nelle aree urbane. Più in particolare la scelta delle specie dovrà essere effettuata nell'ambito dell'elenco piante e cespugli previsti nel piano del verde Comunale e usando esclusivamente specie autoctone di provenienza genetica locale, così come indicato dalla L.R. n. 03/2014. Negli altri casi, l'eventuale scelta di specie non autoctone deve essere giustificata da specifica relazione tecnico/agronomica.

Le piante e le alberature, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, devono essere poste a dimora a regola d'arte, secondo le seguenti prescrizioni, salvo deroghe concesse da parte del soggetto cui è demandata la responsabilità del Verde Pubblico Comunale.

Le alberature devono essere della migliore qualità, secondo gli standard correnti di mercato e non presentanti anomalie o dotate di apparato radicale scarsamente sviluppato;

le piante devono essere in ottime condizioni vegetative secondo il seguente standard:

- sviluppo robusto e regolare, non denunciante una crescita troppo rapida, né stentata;
- esente da lesioni, malformazioni, fisiopatie e patogeni di qualsiasi natura;
- con potatura a tutta cima e con massa fogliare sufficiente;
- a forma regolare e con portamento estetico di valore, non difettoso né irregolare ed allevate fin da piccole nella forma ed impalcatura finale;
- con apparato radicale sano e sviluppato, riccamente dotato di piccole radici e capillari di recente formazione;
- in possesso di tutte le caratteristiche botaniche proprie della specie di appartenenza;
- non sarà effettuato nessun tipo di potatura sulle piante, ad eccezione dei rami rotti o lesionati i quali verranno asportati a forbice, effettuando il taglio rasente al colletto del ramo. Se tali lesioni, durante le operazioni di carico e scarico, interessassero una branca principale della pianta, quest'ultima dovrà essere immediatamente sostituita ed eventuali danni subiti dalle piante prima della messa a dimora, dovranno essere sottoposti ad una valutazione di idoneità. Per le piante danneggiate o non conformi al Capitolato, si procederà comunque alla loro sostituzione;
- in ambito strettamente urbano le specie devono essere scelte tra quelle che possiedono i seguenti requisiti: resistenza all'inquinamento; tolleranza di calore riflesso da pavimentazioni o manufatti in

cemento, vetrate, ecc; apparato radicale idoneo ad impedire danni alla pavimentazione; buona resistenza agli attacchi parassitari; limitata necessità di potature e cure colturali.

ART. 16 - DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo a chiunque sia tenuto, in quanto proprietario o utilizzatore, di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano determinare danni al verde pubblico e privato.

Al fine di contenere il diffondersi della malattia, devono essere adottate le seguenti prescrizioni:

1. controllare periodicamente le piante ed allertare gli Enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza di sintomi;
2. in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante provenienti da vivai certificati, evitando l'impianto di specie non idonee per le condizioni pedo-climatiche della zona;
3. in caso di potatura è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, sia all'inizio che alla fine dell'intervento e per ciascuna pianta, con soluzione di acqua e sali quaternari di ammonio, alcool ecc. e distribuire sui tagli di potatura di diametro superiore ai 5 Cm. fungicidi a largo spettro o mastici cicatrizzanti, al fine di evitare la trasmissione del patogeno; i periodi favorevoli risultano essere i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo;
4. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è obbligatorio l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento (CE) n.1107/2009, nonché misure di controllo biologico. In caso di presenza di organismi nocivi da quarantena potrà essere ammesso l'uso di prodotti fitosanitari anche nelle aree specifiche dandone preventivamente informazione all'ente gestore dell'area. (art. 15 D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012).

CAPITOLO II

ART. 17 - INDIVIDUAZIONE ALBERI MONUMENTALI O DI PREGIO

1. L'Amministrazione promuove la tutela di particolari esemplari arborei, formazioni boschive, filari e alberate come "alberi monumentali o di pregio" tenendo presente, a tale scopo la normativa Regionale e Nazionale esistente.

2. Gli alberi monumentali o di pregio sono individuati, tramite censimento, con deliberazione della Giunta Comunale su proposta di un'eventuale Commissione per il Verde e sentito il parere non vincolante della Consulta Ambiente, Animali ed Energia. L'individuazione come albero monumentale o di pregio viene notificata ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della notifica. Nei successivi 30 giorni la Giunta Comunale assume le determinazioni definitive.

3. Sono considerati sottoposti a tutela gli alberi monumentali, i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Così come indicati dalla Legge 14/01/13 n. 10 avente ad oggetto “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”:

- a) Alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. A) comma 1 art. 7 Legge 10/2013;
- b) Filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
- c) Alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

ART. 18 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi monumentali o di pregio di eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune può effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

Sono soggetti ad autorizzazione del Comune gli interventi di abbattimento, di potatura, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale degli alberi di pregio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune può richiedere la presentazione di relazioni tecnico-agronomiche-forestali sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

Il proprietario degli alberi di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, per gli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le miglior condizioni fisiologiche dell'alberatura e la pubblica incolumità delle persone.

In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Resta ferma per il Comune la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.

ART. 19 - CRITERI PER GLI INTERVENTI SUGLI ELEMENTI VEGETAZIONALI DEI PAESAGGI SOGGETTI A TUTELA

Filari alberati esistenti, alberi isolati

Vengono considerate oggetto di tutela tutte le alberature pubbliche e private comprese all'interno del territorio Comunale, nonché tutti i filari dotati di rilievo paesaggistico, ambientale e storico-culturale.

E' vietato abbattere o danneggiare tutti gli alberi compresi nel filare tutelato.

E' fatto divieto di realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro di ciascuna pianta, è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm. 5. In caso di mancata ottemperanza ad una delle presenti prescrizioni è fatto obbligo al proprietario di sostituire l'albero o gli alberi in questione con un esemplare della stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm.

Deroghe alle norme di cui al comma 2 (escluso l'obbligo di sostituzione) possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica-forestale che escluda rischi di danni agli alberi interessati.

Gruppi arborei a valenza paesaggistica

Si tratta di raggruppamenti di specie botaniche a prevalenza arborea, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale. Per le dimensioni ridotte non rientrano tra le aree boschive, ma presentano comunque elevato valore naturalistico e paesaggistico.

Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione; è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili all'interno dell'area o ad una distanza inferiore a 6 mt. dal limite esterno del gruppo arboreo; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata o eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, di altezza non inferiore ai 120 cm. per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm. per gli alberi (gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dai tecnici Comunali).

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante.

Deroghe alle norme di cui ai commi 6 e 7 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura del gruppo arboreo.

Siepi e siepi alberate

Si tratta di fondamentali elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio. Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione; è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro dal limite esterno della siepe; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione, la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata con l'uso di piante della stessa specie, di altezza non inferiore ai 120 cm. per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm. per gli alberi (gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dai tecnici Comunali).

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante. Deroghe alle norme di cui ai commi 9 e 10 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica-forestale che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o degli alberi interessati. Per eventuali interventi di potatura e cura delle alberature si rimanda all'art.10 del presente Regolamento.

TITOLO III

GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 20 - ORTI URBANI

Il Comune di Lanciano mette a disposizione dei residenti aree urbane idonee per iniziative di orticoltura da realizzarsi con le modalità previste dal presente Regolamento.

Attraverso questo progetto l'Amministrazione comunale intende sostenere l'importanza di alcuni aspetti della vita comunitaria che trarrebbero beneficio dall'esperienza degli "orti urbani", come la socializzazione e il rapporto di armonia con l'ambiente e i suoi ritmi, pur vivendo all'interno di un contesto urbanizzato. Infatti l'esercizio dell'orticoltura in ambiti territoriali idonei e contigui darà vita a forme di collaborazione reciproca, scambio di conoscenze e di prodotti, a favore di una maggiore coesione sociale. La coltivazione di prodotti genuini, biologici, locali, favorirà non solo il rispetto della natura, ma anche la riscoperta di varietà ortofrutticole tipiche del territorio.

Inoltre la produzione dell'area coltivata, rivolta al consumo personale, familiare e comunitario assicurerà un risparmio economico che, in questo delicato momento storico, di crisi non solo locale, ma anche nazionale ed internazionale, è un aspetto da non sottovalutare.

ART. 21 - DEFINIZIONE DI ORTO URBANO

Per orto urbano si intende una porzione di terreno pubblico concesso a titolo temporaneo destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, ad uso proprio dell'assegnatario e/o della sua famiglia, secondo quanto disposto nel presente Regolamento.

Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni necessari per: a) i passaggi pedonali di accesso agli orti – b) il ricovero degli attrezzi e le aree comuni nel rispetto del Regolamento edilizio e delle NTA del PRG.

In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Il Comune si riserva il diritto di assegnare gratuitamente agli istituti scolastici comunali, per scopi didattici, gli orti urbani limitrofi agli istituti stessi.

ART. 22 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

1. Tra ciascun assegnatario e il Comune di Lanciano viene stipulata una convenzione per la concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.

2. L'assegnatario all'atto della sottoscrizione della convenzione riceve una copia del presente regolamento.

3. Al momento della consegna del singolo lotto viene redatto apposito verbale di consegna dei beni sottoscritto dall'assegnatario e dal personale comunale incaricato.

4. La concessione delle aree destinata ad orto prevede il pagamento di un canone annuale simbolico da stabilire annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Tutti gli introiti derivanti dal presente Regolamento sono destinati alla manutenzione degli orti urbani esistenti e per la realizzazione di nuovi spazi (orti) da assegnare.

Il pagamento delle imposte di bollo e di registro per la convenzione sono a carico dell'assegnatario.

Inoltre, sotto la propria responsabilità, il concessionario dovrà dichiarare per iscritto:

1. di coltivare personalmente l'orto urbano concesso o con l'apporto dei familiari in modo continuativo e prevalente per l'uso proprio e della propria famiglia;
2. di concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;
3. di non danneggiare o ostacolare l'attività degli altri concessionari.

ART. 23 - RISCOSSIONE DEL CANONE

Il canone annuo di cui all'art. 22, comma 4, deve essere corrisposto al Comune di Lanciano tramite versamento presso la Tesoreria Comunale entro il termine che verrà stabilito dal Comune dell'anno cui si riferisce il canone stesso.

ART. 24 - REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

I requisiti necessari per concorrere alla concessione degli orti urbani sono i seguenti:

- a) essere maggiorenni e residenti nel Comune di Lanciano;
- b) non essere imprenditore agricolo e/o commerciale, né proprietario o avere in uso a qualunque titolo: giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura, nel comune di Lanciano;
- c) non avere componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel territorio cittadino;
- d) non avere subito condanne penali per reati contro l'ambiente.

ART. 25 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Le modalità e i tempi di presentazione delle domande di assegnazione sono definiti da un bando pubblico nel rispetto del presente Regolamento.
2. Al bando è assicurata ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sulla home page del sito del Comune per almeno 30 giorni consecutivi
3. Ogni soggetto presenta la domanda di assegnazione utilizzando la modulistica allegata al bando contenente anche l'autocertificazione del possesso dei requisiti di assegnazione indicati all'art. 22.
4. Le domande presentate sono valutate da una Commissione di assegnazione che procede ad escludere quelle non conformi al bando.
5. La Commissione di assegnazione è composta dal Dirigente del Settore dei lavori pubblici o suo delegato, dal Dirigente del Settore Ambiente o suo delegato, dal Dirigente del Settore Servizi alla persona o suo delegato.
6. Le domande non escluse dalla Commissione sono inserite in una graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri di assegnazione:

A) Composizione del nucleo familiare:

- punti 5 per famiglia con oltre 4 componenti;
- punti 4 per famiglia di 4 persone;
- punti 3 per famiglia di 3 persone;
- punti 2 per famiglia di 2 persone;
- punti 1 per richiedente persona singola;

B) Reddito ISEE annuo:

- punti 9 da 0,00 a 3.000 euro
- punti 7 da 3.000,01 a 5.000 euro
- punti 5 da 5.000,01 a 7.000 euro
- punti 4 da 7.000,01 a 9.000 euro
- punti 3 da 9.000,01 a 12.000 euro
- punti 2 da 12.000,01 a 15.000 euro
- punti 1 oltre 15.000 euro

7. Costituiscono titolo di preferenza a parità di punteggio, le seguenti condizioni, nell'ordine:

- a) reddito più basso;
- b) composizione del nucleo familiare;
- c) minore distanza dell'abitazione dall'orto urbano.

I redditi ISEE di cui agli art. 24 e 25 del presente regolamento sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice Istat FOI senza tabacchi.

ART. 26 - MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria viene stilata dalla Commissione, verificate le idoneità previste all'art. 22, sulla base dei punteggi e titoli di preferenza di cui all'articolo 25.

ART. 27 - DURATA

1. La durata della convenzione per la concessione a titolo temporaneo del lotto ad uso orto urbano è di 3 anni rinnovabili alla scadenza (se non ci sono altre richieste) , fermo restando il possesso dei requisiti indicati all'art. 24 del presente Regolamento.

2. In caso di rinuncia al lotto prima dello scadere della convenzione, l'assegnatario comunica al Comune la propria volontà di recedere.

3. Il Comune ricevuta la comunicazione di rinuncia, provvede ad assegnare il lotto resosi libero utilizzando la graduatoria di cui al precedente articolo 26.

4. In caso di perdita delle capacità attitudinali da parte dell'assegnatario o la perdita di anche uno solo dei requisiti di assegnazione di cui all'art. 24 del presente Regolamento, l'Amministrazione provvede analogamente a quanto previsto al comma precedente.

5. In caso di decesso dell'assegnatario la conduzione dell'orto spetta, sino alla scadenza naturale del contratto, solo al coniuge o convivente more uxorio, qualora lo stesso ne faccia espressa richiesta entro 60 giorni dal decesso. In caso contrario il Comune provvede ad assegnare il lotto ad altro assegnatario in graduatoria.

6. In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta scritta, la raccolta dei frutti pendenti per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal regolamento potrà subentrare all'assegnatario deceduto. In caso di mancata richiesta, l'orto può essere assegnato secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 28 - REVOCA

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione del lotto nei seguenti casi:

- a) utilizzo improprio dell'area;
- b) costruzione o posizionamento sull'area di manufatti diversi da quelli consentiti dal presente Regolamento.
- c) danneggiamento della recinzione e/o dei beni assegnati;
- d) perdita delle capacità attitudinali alla coltivazione dell'area;

- e) mancato utilizzo dell'orto;
 - f) ricovero e allevamento di animali da cortile.
2. In caso di accertata violazione della convenzione, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, diffida l'assegnatario a rimuovere le cause della violazione; resta in ogni caso fatta salva la comminazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 60.
3. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla diffida senza che sia stato ottemperato a quanto richiesto, ovvero in caso di ulteriore diffida, la concessione è revocata e si procede all'assegnazione del lotto secondo quanto previsto nel precedente articolo 24.

ART. 29 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

1. L'assegnatario ha l'obbligo di rispettare il presente Regolamento nonché le condizioni contenute nella convenzione.
2. L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la perdita di ognuno dei requisiti di assegnazione previsti dal precedente articolo 24; in tal caso la concessione del lotto decade a far data dalla comunicazione e si procede all'assegnazione utilizzando la graduatoria formata ai sensi del precedente art. 26 per il tempo rimanente sino alla scadenza originaria dei 3 anni.
3. L'assegnatario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine, la pulizia del proprio orto, a coltivarlo direttamente e con continuità.
4. Alla coltivazione possono contribuire i familiari mentre non è ammesso l'utilizzo di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno.
5. Il lotto avuto in concessione non può essere ceduto a terzi.
6. L'assegnatario ha il dovere di utilizzare l'appezzamento di terreno esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso proprio o della sua famiglia.
7. Allo scadere della concessione, per qualunque causa, i frutti pendenti presenti *sul lotto* potranno essere raccolti fino al subentro del nuovo concessionario.

ART. 30 - DIVIETI

- a) Sono ammessi solo l'utilizzo di mezzi tecnici e pratiche agronomiche consentiti in agricoltura biologica e/o biodinamica. Sono sostenute dall'Amministrazione Comunale metodologie di coltivazione ecocompatibili anche attraverso incontri di divulgazione tecnico-agronomici.
- b) È vietato lavare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell'orto e nelle parti comuni;
- c) È vietato bruciare residui di vegetazione o sterpaglie;
- d) È vietato eseguire impianti o allacciamenti elettrici;
- e) È vietato allevare animali;

- f) È vietato costruire capanni, strutture e simili;
- g) È vietato tenere nel lotto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione;
- h) È vietato depositare teli di nylon, polietilene, lamiere o simili che deturpino l'estetica del lotto ad eccezione di tunnel/serra per la protezione dal gelo e dalle intemperie delle coltivazioni in atto aventi le seguenti dimensioni: altezza massima al centro , metri 1 circa; larghezza massima metri 1 circa;
- i) È vietato piantare alberi di qualsiasi tipologia;
- l) È vietato stoccare rifiuti o materiali inquinanti e/o nocivi.

E' consentito collocare un bidone per la raccolta dell'acqua piovana della capacità massima di 150 litri secondo le disposizioni dell'Amministrazione.

Nei terreni in pendenza è consentita la realizzazione di muretti di sostegno tra balze purché realizzati a "secco" impiegando esclusivamente elementi di pietra di provenienza locale. E' escluso l'impiego di malta e di leganti di altro genere. Quanto sopra in accordo con l'Amministrazione Comunale. Le opere autorizzate e messe in opera, a fine concessione resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

ART. 31 - MANUTENZIONE

1. L'assegnatario provvede alla manutenzione ordinaria dei beni oggetto della convenzione, facendosi carico delle spese che questa comporta.
2. Si considerano interventi di manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione dei beni esistenti sul lotto, piccoli interventi di tinteggiatura antiruggine o di impregnanti aventi tonalità cromatiche coerenti con quelli iniziali ed il taglio dell'erba all'esterno della recinzione di pertinenza ogni qual volta si renda necessario al fine del mantenimento del decoro dell'area.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale;
4. Non bisogna danneggiare in alcun modo o ostacolare l'attività degli altri concessionari;
5. L'Amministrazione Comunale di Lanciano è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, manomissioni, incidenti, furti che l'assegnatario possa subire e/o causare a terzi.

ART. 32 - ANIMALI

Solo nell'orto assegnato è concesso fare entrare gli animali da compagnia. È fatto obbligo al proprietario dell'animale il puntuale rispetto della normativa vigente in materia di tenuta e custodia di animali. I proprietari degli animali dovranno attuare quanto necessario al fine di evitare che detti animali sporchino e/o arrechino danno e disturbo.

ART. 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI

L'assegnatario è tenuto a smaltire i rifiuti organici vegetali o gli scarti di lavorazione mediante compostiera.

In conformità alla normativa vigente, è vietato depositare sul suolo o interrare qualsiasi tipo di rifiuto ad esclusione di quelli organici vegetali derivanti dalla coltivazione dell'orto.

ART. 34 - USO DELLE PARTI COMUNI

L'uso di vialetti, passaggi e, in genere, degli impianti e delle parti in comune con gli altri assegnatari, deve avvenire nel massimo rispetto delle elementari norme di civile convivenza.

Agli stessi è demandato il compito di provvedere alla manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto concesso, alla buona tenuta e alla pulizia delle parti comuni.

I confini degli orti urbani devono essere curati e rispettati. Ogni concessionario ha diritto ad utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione. I cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati arbitrariamente, bensì sarà necessario il parere positivo del Settore competente. E' espressamente vietato utilizzare spazi di non propria pertinenza.

ART. 35 - GHIACCIO E SGOMBERO NEVE

L'Amministrazione non provvederà allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.

ART. 36 - VIGILANZA E SANZIONI

1. Il personale comunale incaricato (ovvero gli organi di Polizia o quant'altri preposti) , effettuano l'opportuna vigilanza anche tramite l'accesso all'interno del lotto.

ART. 37 - COMITATO

I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari, un Comitato per la gestione degli orti composto da n. 3 rappresentanti, di cui n. 1 individuato come Presidente.

Il Comitato ha durata triennale e può essere rinnovato. L'assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

E' compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;

- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
- convocare l'assemblea degli assegnatari;
- stabilire i criteri per l'utilizzo e l'eventuale ripartizione dell'acqua.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART. 38 - DISPOSIZIONE GENERALE COMPORAMENTI

Ogni cittadino è tenuto a rispettare sia le aree verdi che i manufatti su essi esistenti, è tenuto inoltre al rispetto degli altri frequentatori, evitando attività che possano in qualche modo impedire il normale uso del verde da parte di chiunque. Ogni cittadino infine è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui ne abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

ART. 39 - FRUIBILITA'

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento. Il Responsabile del Servizio, può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale delle aree verdi per manutenzione, per motivi di sicurezza o per motivi di carattere ecologico, agronomico o fitosanitario. Le aree verdi di pertinenza di Servizi Pubblici, sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.

ART. 40 - ORARI

Ai parchi, ai giardini, agli orti urbani (per gli assegnatari) ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse disposizioni. I parchi e i giardini recintati, sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati sulle tabelle esposte nei rispettivi ingressi.

ART. 41 - ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisiche, sociali, riposo, studio e osservazione della natura, che non disturbino e danneggino l'ambiente e i suoi manufatti.

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione.

E' vietato l'utilizzo di attrezzi che possano risultare pericolosi per l'incolumità dei frequentatori, salvo quelli espressamente autorizzati dall'Amministrazione durante spettacoli o manifestazioni sportive.

Le attività sportive e ludiche di gruppo che possono arrecare disturbo, possono essere praticate solo negli spazi attrezzati o indicati da apposita segnaletica.

Sono consentite attività di gioco libero, anche con attrezzi sportivi (palle, ecc.), in aree defilate, nel rispetto dell'ambiente e dei frequentatori che comunque conservano priorità di utilizzo.

E' inoltre vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sulle recinzioni, sugli edifici e sui monumenti.

Nell'ambito delle aree verdi sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati, destinati a colture e a verde ornamentale e/o didattico, in questi spazi è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

ART. 42 - RUMORE

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' pertanto vietato l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate o in caso di interventi di manutenzione da parte del gestore o di altri Enti o Ditte autorizzate.

ART. 43 - DIVIETI

Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume, o in contrasto con disposizioni di legge.

E' vietato l'uso improprio di strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi.

E' vietato altresì il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi.

E' vietato estirpare, tagliare o danneggiare il verde destinato ad ornamento o abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido, organico o sintetico.

ART. 44 - CAMPEGGIO

E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi, al di fuori delle aree attrezzate e rese note al pubblico mediante gli appositi segnali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SULLA TUTELA AMBIENTALE

ART. 45 - TUTELA DELL'AMBIENTE

I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni (tranne che negli spazi in cui è espressamente vietato con indicazioni in loco). Su di essi non possono essere infissi pali, picchetti o simili.

Negli spazi in cui è consentito il calpestio, possono circolare tricicli, carrozzine, passeggini, pattini e monopattini.

Le aiuole fiorite, alberate o inerbite appartenenti a parcheggi, piazze o piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono calpestabili né da persone, né da animali.

E' altresì vietato:

1. la raccolta di fiori e qualsiasi parte della vegetazione;
2. l'asportazione di terreno vegetale;
3. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità;
4. calpestare le aiuole fiorite;
5. introdurre o molestare gli animali selvatici;
6. catturare gli animali presenti, fatto salvo per attività di pubblica utilità o pericolo dell'incolumità pubblica;
7. qualsiasi altro comportamento che determini danni all'ambiente.

E' consentito invece:

1. impiantare nuove essenze arboree da parte di terzi (scuole, associazioni, ecc.) solo su indicazioni dell'ufficio preposto;
2. raccogliere singoli esemplari solo per scopi didattici, previa autorizzazione dell'Amministrazione;

ART. 46 - TUTELA STRUTTURE ED ARREDI

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni. E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

La collocazione nelle aree verdi di allacci elettrici provvisori, per qualsiasi utilizzo, dovrà avvenire in luoghi protetti ed inibiti ai fruitori delle aree. Si rinvia alle leggi in materia per le relative norme di conformità degli impianti realizzati.

TITOLO VI

ATTIVITA' PARTICOLARI

ART. 47 - PIC-NIC

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 48 - SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.

Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione da parte della Giunta. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area, nonché nomina di responsabile dell'intera attività, L'Amministrazione, nel caso lo ritenesse opportuno, potrà richiedere la costituzione di cauzione (a tutela di eventuali danni) o polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dell'attività richiesta.

ART. 49 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

Le pubblicità e le sponsorizzazioni nelle aree verdi possono essere previste nel rispetto dei relativi regolamenti e leggi in vigore.

ART. 50 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI MOTORIZZATI

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree verdi e manufatti.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, della Vigilanza Urbana, dell'Amministrazione Comunale e altri agenti di vigilanza pubblica;
- degli Agenti di vigilanza privata previa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
- del Personale di servizio per lo svolgimento di lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- del Personale di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate;
- del Personale di servizio di igiene, bonifica, raccolta rifiuti, pulizia.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi, l'accesso e la circolazione delle moto carrozzate usate per i portatori di handicap.

In casi particolari, per motivate esigenze valutate di volta in volta dall'Amministrazione, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli per disabili.

I mezzi autorizzati dovranno esporre l'autorizzazione.

ART. 51 - VEICOLI NON MOTORIZZATI

Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati, pavimentati o in terra battuta interna agli spazi verdi (con esclusione delle aree di sicurezza dei giochi installati).

ART. 52 - CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

1. E' vietato l'ingresso e la circolazione di animali domestici in aree individuate da apposita Ordinanza (segnalate con relativa cartellonistica).
2. E' fatto divieto abbandonare deiezioni animali, i proprietari sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti (palette o sacchetti) provvedendo alla immediata rimozione e pulizia. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, se accompagnati da cani guida.
3. E' vietato permettere ad un animale in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
4. I cani non possono infastidire persone ed animali nelle aree di sgambamento libero.
5. E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque delle fontane.
6. L'abbeveramento di animali è consentito solo tramite l'utilizzo di appositi contenitori (scodelle o simili).
7. E' vietato abbandonare cani ed altri animali nei parchi.
8. In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione di cani o altri animali domestici.
9. Nelle aree verdi Comunali, come in tutti i luoghi pubblici, i cani e gli altri animali domestici devono essere custoditi e tenuti al guinzaglio, mentre in aree individuate da apposita Ordinanza è obbligatorio munire i cani anche di museruola.
10. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 60.

ART. 53- AREE GIOCO BIMBI

Se l'area è recintata, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori.

Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica. E' vietato utilizzare i giochi per l'infanzia avendo superato il 14° anno di età, o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.

Il libero uso da parte dei bambini o minorenni delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Negli spazi adibiti ad aree gioco per bambini è vietato l'accesso ai fumatori.

ART. 54 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA SALVAGUARDIA DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

1. E' vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o correnti lungo le strade.
2. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade è fatto obbligo a frontisti di provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.
3. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 60.

ART. 55 - PROTEZIONE DI POZZI, CISTERNE, SCAVI, CAVE E FOSSE

1. I pozzi, le cisterne e le vasche devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1.20 o di chiusure od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Per i pozzi, al fine di garantire la conservazione degli animali della fauna cosiddetta minore (rospi, serpenti, ecc.) tutelati dalla L.R. 50/1993 e s.m.i., deve essere assicurata idonea chiusura totale delle bocche, ricorrendo alla chiusura ermetica con sportello metallico o posa di rete a maglia sottilissima.
3. Per vasche, peschiere e bacini artificiali contenenti acqua, con sponde verticali in cemento o comunque di superficie liscia, al fine di impedire l'annegamento della fauna caduta all'interno, devono essere predisposte opportune strutture a contatto con la sponda, che assicurino la risalita della fauna.
4. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalati e delimitati con apposite barriere od altri sistemi a tutela della pubblica incolumità.
5. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 60.

ART. 56 - SALVAGUARDIA DELLE PESCHIERE E SPECCHI D'ACQUA

1. Sono salvaguardate le peschiere e gli altri specchi d'acqua nonché la vegetazione riparia.

2. E' vietato il loro riempimento totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti, che rendano necessario tale intervento, e previa autorizzazione ambientale.
3. La chiusura delle peschiere e degli altri specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere autorizzata dal Comune solo ove sia necessaria per un sostanziale miglioramento ambientale, inteso in termini di variabilità biologica.
4. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 60.
5. E' vietato scaricare nelle peschiere e negli specchi d'acqua rifiuti e liquami nonché altre sostanze inquinanti, così come sanzionato dal D.Lgs 152/2006.

ART. 57 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE

E' vietato il danneggiamento di siepi e di macchie arbustive.

1. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è soggetta alla disciplina di cui all'Art. 9.
2. E' consentita la manutenzione delle siepi e delle macchie arbustive con strumentazione idonea e con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.
3. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni di cui all'art.60.

TITOLO VII

NORME DI RIFERIMENTO

ART. 58 - RICHIAMI AL CODICE CIVILE ED AL CODICE DELLA STRADA

1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e segg. del Codice Civile, il Comune, per motivi ed esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza minore di quelle previste in via generale dalla legge.
2. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'Art. 896 del Codice Civile, il Comune si riserva il diritto di non recidere i rami o le radici che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, in ragione dello stato vegetativo e di sicurezza delle piante stesse. Qualora il vicino tagli le radici che si addentrano nel suo fondo, si rende responsabile di eventuali danni arrecati allo stato vegetativo della pianta e di eventuali danni conseguenti all'instabilità della stessa pianta. Pertanto, può procedere ai tagli solo se può garantire mediante perizia tecnica – agronomica-forestale la salvaguardia e/o la stabilità della pianta.
3. I frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà Comunale che cadono sul fondo o proprietà del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti; L'Amministrazione non ha alcun obbligo di rimborso o ripristino per eventuali danni, imbrattamenti, o altri fastidi dovuti a tali cadute, salvo deroghe o casi di particolare gravità a discrezione della stessa Amministrazione. La stessa procedura è prevista anche nel caso in cui i frutti, le foglie o altre parti della pianta, sempre di proprietà Comunale, cadano sulla stessa proprietà pubblica.
4. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'Art. 18 del Codice della strada che regola le fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati, ed in particolare i commi 2 e 4 che, nel rispetto del campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, demandano all'ente proprietario della strada le misure specifiche per l'altezza delle siepi impiantate sul confine stradale, si stabilisce che tale altezza debba individuarsi in un massimo di metri 1,20.

ART. 59 - ORDINANZE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO

1. In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Dirigente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.
2. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il dirigente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dall'Amministrazione in relazione all'entità dell'abbattimento.

ART. 60 -SANZIONI

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative dalla legge per la violazione dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze del Dirigente.

2. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione degli atti esecutivi, sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente (legge n. 689/81) e dagli organi accertatori di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. I divieti le limitazioni e le prescrizioni per la tutela del verde pubblico disciplinato dal presente Regolamento devono essere indicate al pubblico con appositi cartelli a cura del Comune, salvo concorso con la violazione di altre disposizioni di legge, regolamentare o amministrative.

- Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2500 a € 150,00 le violazioni ed i divieti di cui agli: art. 38; art. 45; art. 51; art. 52; art. 53;
- Sono punite con la sanzione amministrativa da € 5000 a € 300,00 le violazioni ed i divieti di cui agli: art. 9; ; art. 13 comma 3 (per ogni pianta danneggiata, oltre il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di corpi estranei); art. 28; art. 29; art. 30; art. 31; art. 32; art. 33; art. 34; art. 41; art. 42; art. 43; art. 44; art. 46; art. 50;
- Sono punite con la sanzione amministrativa da € 8000 a € 500,00 le violazioni ed i divieti di cui agli: art. 10; art. 11; art. 13 comma 1, 2 e 4 (oltre il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di corpi estranei); art. 16; art. 18; art. 19; art. 48; art. 54 (con esclusione dei reati di natura penale); art. 57;

Se le trasgressioni sono commesse da minori, di essi rispondono i tutori o le persone a cui sono stati temporaneamente affidati.

Delle violazioni commesse da appartenenti a comitive organizzate da Enti o Associazioni rispondono in concorso con gli autori, salvo che si tratti di minori, anche le persone incaricate della direzione o della vigilanza.

Tutte le infrazioni e i divieti non espressamente richiamati negli articoli precedenti, sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,0.

ART. 61- NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente Regolamento, saranno introitati in apposito Capitolo del Bilancio e il loro uso verrà destinato solo ed esclusivamente ad interventi sul Verde Pubblico Comunale e ripristino ambientale.

In particolare:

- agli interventi previsti dal Regolamento stesso (in particolare per quanto previsto agli artt. 15 e 16);
- allo svolgimento delle attività di vigilanza così come previsto dall'art. 5.

ART. 62 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

ART. 63 - EFFICACIA

Il presente Regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvata. Da tale data sono da intendersi abrogate tutte le norme contenute in Regolamenti e Ordinanze Comunali incompatibili con le previsioni del Regolamento stesso. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare adeguata divulgazione del presente Regolamento alla cittadinanza.

SITO S.I.C. BOSCO DI MOZZAGROGNA

Il Sito di Interesse Comunitario (SIC) "Bosco di Mozzagrogna" IT7140112 è ricompreso anche nel territorio del Comune di Lanciano ed è oggetto di tutela ai sensi della Direttiva Habitat recepita dal D.P.R. 357/97 e D.P.R. 120/03.